



Nota attuativa per il servizio buoni pasto elettronici

Articolo 1 - *Disposizioni generali*

1. La presente nota disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto elettronici secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018, siglato in data 19.04.2018 e CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 16.10.2008 e, in particolare, l'art.60 "Mense e servizi sociali", commi 1, 2, 3, 7); dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 ed in particolare l'art.51; dal D.L. 6.07.2012, convertito dalla Legge 7.08.2012, n.135 ed in particolare l'art.5, comma 7; dalla Legge 23.12.2014, n.190 e, in particolare, l'art.1, commi 16-17; dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7.06.2017, n.122; dalla guida operativa del fornitore del servizio e dal parere Aran protocollo numero 586 del 12.01.2017.

Articolo 2 - *Beneficiari del servizio buoni pasto elettronici*

1. Ha diritto al riconoscimento del buono pasto elettronico, per ogni singola giornata lavorativa, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario contrattualizzato dell'Università degli Studi di Milano, a tempo indeterminato e determinato, con orario di lavoro full time e part time che abbia svolto almeno 6 ore di servizio ordinario, oltre la relativa pausa pranzo timbrata. Il dipendente con rapporto di lavoro part time che svolge un orario di lavoro ordinario pari alle 6 ore oltre la pausa pranzo, dovrà effettuare le timbrature relative alla pausa nelle seguenti fasce di flessibilità:

- dalle 11:45 alle 13:30, in caso di pausa pranzo di durata pari a 30 minuti;
- dalle 11:45 alle 13:45, in caso di pausa pranzo di durata pari a 45 minuti.



Ha altresì diritto all'attribuzione del buono il personale che presta la propria attività su turni senza obbligo di timbrare la pausa pranzo, soltanto per la singola giornata in cui effettua un orario di lavoro ordinario pari o superiore alle 6 ore.

2. Il servizio è garantito a tutti i lavoratori, di cui al comma 1, di tutte le sedi dell'Università degli Studi di Milano.

3. Non ha diritto alla fruizione dei buoni pasto chi presta servizio di portierato.

4. Il diritto all'attribuzione dei buoni pasto maturati nei mesi precedenti non decade qualora ci sia una variazione del rapporto di lavoro.

Articolo 3 - *Titolarietà della tessera elettronica*

1. Il carnet elettronico è ad uso strettamente personale del titolare, non cedibile, non commerciabile e dovrà essere custodito responsabilmente.

Articolo 4 - *Valore del buono pasto e trattamento fiscale*

1. Il buono pasto erogato in formato elettronico ha un valore nominale di 7 euro, il cui costo è posto a carico dell'Ateneo, ai sensi dell'art.60, comma 7 del CCNL del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e della Legge di Stabilità 2015 (L.23.12.2014, n.190, in particolare art.1, commi 16-17).

2. Ai sensi della normativa vigente, l'importo complessivo del buono è esente da oneri fiscali e previdenziali in quanto non concorre a formare reddito da lavoro dipendente.

3. Il buono pasto attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi di cui all'art.3 del Decreto 7.06.2017, n.122.

Articolo 5 - *Modalità di erogazione dei buoni pasto*

1. All'inizio di ogni mese, al personale di cui all'art.2, vengono erogati i buoni pasto maturati in base alle presenze relative al quarto mese precedente, attestate attraverso il sistema di rilevazione delle presenze Start Web. Al fine di garantire la



puntuale erogazione dei buoni spettanti, il dipendente è tenuto a inserire i giustificativi relativi alle assenze sulla procedura di Start Web, entro 48 ore dall'evento o, in caso di impossibilità, al rientro in servizio, e comunque entro 3 giorni lavorativi del mese successivo.

Articolo 6 - Modalità di fruizione del buono pasto elettronico

1. Ai sensi della normativa vigente, i beneficiari hanno diritto a cumulare un massimo di 8 buoni per utilizzo.
2. La tessera elettronica è utilizzabile presso gli esercizi convenzionati dotati di appositi apparecchi POS risultanti dall'elenco fornito dall'Ateneo. Qualora il costo della consumazione o dell'acquisto dei prodotti alimentari superi il valore nominale del buono pasto, per coprire l'intera cifra, il dipendente dovrà corrispondere la differenza in esubero della quota direttamente all'esercente, fatta salva la possibilità di cumulo di 8 buoni per utilizzo. Ai sensi della normativa vigente, inoltre, il buono pasto non dà diritto a resto in denaro, nel caso in cui la consumazione preveda un importo inferiore al valore dello stesso.

Articolo 7 - Modalità di funzionamento della tessera elettronica

1. L'Ateneo fornisce agli aventi diritto il supporto elettronico su cui vengono accreditati mensilmente i buoni pasto spettanti. La tessera è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali, convenzionati con i fornitori, dotati di apparecchi POS certificati che consentono di effettuare il pagamento.
2. Ogni tessera elettronica è associata ad uno specifico profilo utente sul sito del fornitore; il titolare della tessera dovrà attivare la propria utenza, registrandosi online nell'area riservata del sito.
3. I buoni verranno automaticamente caricati sulla card al primo utilizzo presso un locale convenzionato e il saldo aggiornato dei buoni pasto residui sarà visibile sullo scontrino rilasciato dal POS.



Articolo 8 - Furto e smarrimento

1. In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica, l'interessato potrà procedere all'immediato blocco o alla sostituzione della stessa, evitando in questo modo la perdita del residuo buoni non ancora fruito.
2. Le indicazioni dettagliate riguardanti la procedura di blocco e sostituzione sono fornite direttamente dalla guida operativa del fornitore dei buoni pasto.

Il Responsabile Direzione Risorse Umane
Anna Canavese